



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 956 DEL 14/10/2024

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CON ISTANZA CAUTELARE EX ART 3 L.N. 205/2000 NOTIFICATO IN DATA 22/08/2024 (PROT.32448 DEL 23.08.2024) - PRESENTATO DA SOCIETÀ BAGNI PIERO SNC, SOCIETÀ BLUADRIA SNC. DALLA SOCIETÀ LA PLAYA 1 SNC, DALLA SOCIETÀ LA PLAYA 2 SNC, - CONFERIMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO ANDREA ZAVATTA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che, con atto assunto al prot. dell'Ente nr. 32448 del 23.08.2024 il sig. Omissis, la Società Bagni Piero, la Società la Playa 1 e la Società La Playa 2, titolari di concessioni demaniali marittime, hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza cautelare ex art 3 l. n. 205/2000 nei confronti di:

- Comune di Cattolica
- Soprintendenza archeologica, Belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini quale Organo del Ministero della Cultura, per l'annullamento, previa sospensione:

"...a) del provvedimento del Comune di Cattolica del 24.4.2024 portante la "Archiviazione con rigetto" delle "istanze di modifica del termine di efficacia apposto alle autorizzazioni paesaggistiche n. 6/2016, 4/2016, 8/2016, 7/2016, 5/2016, 9/2016";

b) del presupposto parere negativo della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini del 18.3.2024 assunto a prot. Comunale n. 11096/2024 dello stesso 18.3.2024..."

Visti i seguenti motivi di diritto richiamati nel ricorso:

- 1) violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e dell'art. 146, comma 8°, d.lgs. n. 42/2004;
- 2) violazione dell'art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e dei principi generali in tema di cogestione del vincolo paesaggistico. violazione degli artt. 3-6l. n. 241/1990 difetto di istruttoria e di motivazione;
- 3) eccesso di potere per illogicità, falso supposto di fatto e di diritto, difetto di motivazione ed istruttoria e violazione dell'art. 21-nonies, co. 2° l. n. 241/1990 con riferimento al parere negativo della soprintendenza 18.3.2024.

Visto il parere favorevole per la costituzione in giudizio sul procedimento di cui sopra espresso dal Dirigente Servizio urbanistica con nota del 27/8/2024, depositato agli atti d'ufficio;

RITENUTO necessario ed opportuno costituirsi nel suddetto giudizio in avanti al Tar Emilia Romagna al fine di opporsi alle pretese giudiziali della controparte e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

VISTI:

- la richiesta di preventivo assunta al prot. Ente al nr. 34452/2024 trasmessa a nr. 5 legali di

fiducia dell'Amministrazione comunale di cui 4 iscritti all'Elenco approvato con determinazione dirigenziale nr. 946/2022;

- i preventivi di spesa pervenuti da nr. 4 legali depositati agli atti d'ufficio;

- il preventivo di spesa, risultato più conveniente, presentato dall'Avvocato Andrea Zavatta con sede in Cesenatico assunto al prot. Ente al nr. 34593/2024, depositato agli atti d'ufficio, con il quale il legale ha proposto un compenso complessivo pari ad € 2.900,00 oltre a Cpa e Iva;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 1. del Dlgs 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti stabilisce il principio del risultato e indica l'obbligo delle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori, stabilisce il Codice, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.
- l'art. 2 del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio della fiducia e in particolare che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo che tale principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- l'art. 3 Del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio dell'accesso al mercato e in particolare che Stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- come stabilito dall'art. 13 del Codice, i tre principi citati trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice).
- con delibera Anac 907/2018 venivano approvate le linee guida Anac n. 12 relative al conferimento di incarichi legali dalle quali si evince che rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento degli stessi la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa e in ottemperanza a criteri di efficacia efficienza e economicità della stessa;
- il Comune di Cattolica in linea con i predetti principi si è dotato di un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento di incarichi legali approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Contenzioso Affari Legali nr. 946/2022;
- l'avviso per la formazione dell'Elenco di Avvocati di cui sopra approvato con

determinazione dirigenziale nr. 1008/2020 prevede all'art. 4 che: *“Il Comune di Cattolica si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza , oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico. L'Ente possa, con provvedimento adeguatamente motivato, rivolgersi a legali non inclusi nell'elenco”;*

RILEVATO che l'Avv. Andrea Zavatta con sede in Cesenatico, risulta essere iscritto all'elenco di cui alla determinazione dirigenziale nr. 946/2022;

CONSIDERATI il valore economico dell'offerta, l'esperienza del legale desumibile dal C.V. , la complessità del procedimento, l'affidamento al medesimo e' rispondente ai principi di efficienza ed efficacia ed economicità, quindi anche al criterio del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che:

- i parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e ss.mm.ii. e con le condizioni previste essendo stati applicati i valori medi tariffari per lo scaglione di riferimento;
- la Giunta comunale ha autorizzato la Sindaca a costituirsi nel sopracitato giudizio autorizzando nel contempo l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Andrea Zavatta;
- e' stato richiesto il seguente codice Cig. B349F37DF7

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale, presentare il citato ricorso, conferire incarico di patrocinio legale all'Avvocato Andrea Zavatta, con sede in Cesenatico Viale Roma nr. 55;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che”...l'Ente di costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti”;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.47 dello Statuto Comunale;

- 2) di affidare alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa depositato agli atti d'ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale, del procedimento giudiziario citato in premessa, all'avv. Andrea Zavatta con sede in Cesenatico Viale Roma nr. 55;
- 3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa depositato agli atti d'ufficio (Euro 2.900,00 oltre Cpa e Iva sul saldo per un totale di € 3.679,52);
- 4) di imputare la spesa complessiva di € 3.679,52 come segue sul capitolo 2700014 del bilancio di previsione corrente esercizio;
- 5) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 6) di attribuire alla presente determina valore contrattuale ex art 192 Tuel e di trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per accettazione delle condizioni ivi riportate;
- 7) di individuare, per gli atti di adempimento di cui alla presente determina, il Funzionario Responsabile Affari Legali quale responsabile del procedimento;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria
Settore 01

Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 14/10/2024

Firmato
Claudia Marisel Rufer / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)